



ID 992333185

P. G. n. 100259/2016

Ordinanza TL 1061/2016

## **Accesso dei cani in spiaggia LOCALITA' LIDO DI DANTE**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche in virtù delle molte limitazioni e dei numerosi divieti alla circolazione degli animali, imposti dalle Autorità locali, soprattutto nelle zone turistiche;

la Regione Emilia Romagna, con la Legge 27/2000 ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, di condannare gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e l'abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali;

l'art.4 p.1 lett. j) "Prescrizioni sull'uso delle spiagge" dell'Ordinanza Balneare N°. 1/2016 emanata dalla Regione Emilia Romagna, dà facoltà ai Comuni, nelle zone di spiaggia libera, di individuare, previa comunicazione alla Regione, aree appositamente delimitate, segnalate ed attrezzate, con l'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo, ove sia consentito l'accesso con animali;

è sempre più diffusa tra i detentori di animali domestici l'esigenza di recarsi al mare con il proprio cane e sono sempre più richiesti sia dai turisti che dai residenti tratti di mare disponibili all'accesso in spiaggia dei medesimi animali in aree appositamente ed opportunamente individuate;

si reputa sia proprio di una società civile creare ed offrire servizi utili alle esigenze espresse dai tempi e dai costumi soprattutto quando si tratta di favorire la pacifica convivenza nel rispetto degli interessi e delle aspettative di tutti i cittadini, siano o meno detentori e amanti di animali;

#### **Dato atto che :**

con Ordinanza TL 580/2016 del 28/04/2016 sono stati individuati tratti di spiaggia libera ove consentire l'accesso ai cani localizzate sul P.D.M. (Pubblico Demanio Marittimo) e precisamente:

CASALBORSETTI (RA): tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt. 70,00 circa a Sud dello stabilimento balneare " OVERBEACH" ;

LIDO DI CLASSE (RA): tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt. 30,00 circa a Nord della scogliera, trasversale alla Foce del Fiume Savio.

#### **Considerato che :**

anche quest'anno si manifesta da più parti l'esigenza di individuare nell'ambito del Pubblico Demanio Marittimo, un'area in località Lido di Dante in cui consentire l'accesso ai cani, così come è peraltro avvenuto nelle trascorse stagioni;

l'area individuata sarà utilizzata in forma sperimentale al fine di verificarne concretamente la funzionalità e valutarne gli esiti;

la medesima area individuata sul Pubblico Demanio Marittimo, in località Lido di Dante, è collocata a sud del Bagno Classe **a circa 260 ml** in direzione della foce del Torrente Bevano, come da planimetria allegata, ritenendola, in virtù del posizionamento, idonea all'accesso ai cani,;

la possibilità di usufruire di un tratto di spiaggia libera da parte dei proprietari/detentori di cani si è rivelata in generale, positiva ed utile per consentire ai medesimi di godere delle attività di balneazioni in libertà e senza timore di arrecare disturbo ad altri;

**Ritenuto** pertanto opportuno, per l'anno in corso, prevedere nella località in argomento, il tratto di spiaggia libera di cui sopra, dove consentire, in via sperimentale, l'accesso ai cani;

**Ritenuto** altresì di far decorrere il presente provvedimento dal terzo week-end di luglio della corrente stagione balnare, al fine di consentire la predisposizione di adeguata segnaletica, nonché il suo posizionamento nell'ambito del tratto di spiaggia libera riservata ai bagnanti accompagnati dai propri cani;

#### **Visti:**

- la Legge 24 Novembre 1981, n.689 e il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999, n.507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art.1 della Legge 25 Giugno 1999, n.205”;
- l'art. 7 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 8 Luglio 2003, n.172 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- gli articoli 28,30,1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli articoli 27,28 e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.
- l'art.3 p.1 lettera e) e l'art.4 p.1 lett.j) dell' Ordinanza Balneare N°. 1/2015 emanata dalla Regione Emilia Romagna;
- l'Ordinanza Balneare TL. 486/2015 del 16/04/2015 emanata dal Comune di Ravenna;
- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi, degli Uffici e della Dirigenza;
- le prescrizioni indicate, negli anni precedenti, dall'Azienda U.S.L. – Servizio Veterinario - di Ravenna;
- Visto il nulla osta all'adozione dell'ordinanza, in via sperimentale, da parte dell'Ufficio Territoriale per la Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato, considerato che il tratto di spiaggia ricade all'interno della R.N. “Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano”, acquisito con p.g. n. 100238/2016 del 8/07/2016;

### **PER QUANTO SOPRA ESPOSTO**

Per motivi di tutela, di salvaguardia e di igiene ambientale

**a) Individua, A CARATTERE SPERIMENTALE PER LA STAGIONE BALNEARE 2016**, nella sottoannotata località, una zona dove consentire l'accesso ai cani e precisamente:

**LIDO DI DANTE (RA):** area localizzata a sud del Bagno Classe, ad una distanza **di ml. 260,00** direzione Foce Torrente Bevano con fronte pari a ml. 50,00 delimitata da cartelli;

**b) Precisa che:**

- l'utilizzo di tale area demaniale per la pubblica fruizione da parte dei bagnanti accompagnati da cani a norma della sottoriportata lettera c) è consentita dall'alba al tramonto nel periodo **ricompreso tra il terzo week-end di luglio e l'ultimo week-end di settembre della corrente stagione balneare**;
- tale area non è dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvamento relativamente al mese di settembre, per cui sarà cura del proprietario del cane, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la docciatura;
- **l'accesso all'area cani dovrà avvenire esclusivamente tramite lo stradello che attraversa la pineta, così come indicato nell'apposita segnaletica, evitando quindi la sosta e la percorrenza della spiaggia libera ed evitando lo sconfinamento di cani liberi nell'adiacente area di tutela naturalistica**;

HERA SPA- Sede Operativa di Ravenna- provvederà ad effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell'arenile all'interno dell'area ove è consentito l'accesso ai cani e al tratto di spiaggia per il raggiungimento della stessa.

**c) Dispone che:**

- 1) Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- 2) I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- 3) I proprietari/detentori dei cani hanno l'obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e per eventuali docciature;
- 4) I proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;
- 5) I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50;
- 6) I proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
- 7) E' interdetto l'accesso all'area dei cani di sesso femminile in periodo estrale "calore";
- 8) I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- 9) I proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell'area.

Le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 – le sanzioni pecuniarie amministrative, di cui all'Art.1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni:

- comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro;
- comma 2°: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.

Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte della accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia di uso del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista dal 1° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi

Proventi: al Comune di Ravenna;

**d) Avverte che:**

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché, in alternativa, ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Ravenna, 8 luglio 2016

**F.to L'ASSESSORE AL COMMERCIO**  
Dott. Massimo CAMELIANI